

Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune – Cass. n. 27106/2021

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dal condomino - Condominio - Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune ex art. 1134 c.c. - Differenze con la disciplina della comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. - Rilevanza della trascuranza degli altri condomini - Esclusione - Requisito dell'urgenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comuniti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che su un condominio minimo aveva negato il diritto al rimborso delle spese anticipate per le parti comuni, attesa la carenza del requisito della loro indifferibilità).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27106 del 06/10/2021 (Rv. 662359 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1110, Cod_Civ_art_1134

Corte

Cassazione

27106

2021